



Istituto di Conciliazione
e Alta Formazione



ORGANISMO DI MEDIAZIONE – Iscrizione Ministero della Giustizia n.549

ENTE DI FORMAZIONE – Iscrizione Ministero della Giustizia n.294

Accreditato alla Regione Lombardia per i servizi formativi n.949

Ente con SGQ certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 – Certificato n.1134

*Via Oldofredi 9 – 20124 Milano
t 02.67.07.18.77 – f 02.66.71.56.81
info@istitutoicaf.it – istitutoicaf@pec.it
www.istitutoicaf.it
P.IVA 07378830967*

Mediazione Civile

Saperne di più

Guida informativa

Il procedimento di mediazione civile:
informazioni utili per parti e assistenti di parte

A cura del Responsabile dell'Organismo e Direttore Scientifico ICAF

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

(informazioni estratte dal D.Lgs 28/2010 e s.m.i., dal DM 180/2010, dal D.M. 145/2011, dalle Circolari del Ministero della Giustizia e dal Regolamento di procedura ICAF, fonti disponibili sui siti www.giustizia.it e www.istitutoicaf.it)

COS'E' UN ORGANISMO DI MEDIAZIONE?

Ente pubblico o privato abilitato dal Ministero della Giustizia ed iscritto nei pubblici registri degli Organismi di Mediazione, presso il quale è possibile esperire un tentativo di mediazione innanzi ad un mediatore terzo imparziale.

COS'E' UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

Il servizio di mediazione civile è gestito all'interno di un Organismo di Mediazione iscritto presso il registro tenuto dal Ministero della Giustizia da un mediatore terzo e imparziale rispetto alle parti, che assiste le stesse nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; Il mediatore ascolta le parti e gli eventuali assistenti di parte in sessioni congiunte e soggette all'obbligo della riservatezza.

CHI E' IL MEDIATORE?

Il mediatore è un professionista abilitato con competenze in tecniche di negoziazione e mediazione e con conoscenze specifiche nella materia oggetto di controversia.

Il mediatore sviluppa con le parti ipotesi di accordo concentrandosi sui bisogni e le necessità di esse, lasciando le questioni di diritto ai margini del procedimento.

Il mediatore mira a facilitare un accordo possibilmente conveniente a tutte le parti ed è privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti.

Il mediatore può formulare una formale proposta di conciliazione.

COS'E' UN'ISTANZA O DOMANDA DI MEDIAZIONE?

E' il documento con cui chi intende avviare un procedimento formula richiesta alla segreteria dell'Organismo di avviare la procedura convocando le parti in mediazione.

L'istanza o domanda di mediazione deve essere compilata dalla parte e/o dall'eventuale assistente di parte e deve contenere:

- dati anagrafici completi e ogni tipo di recapito della parte istante
- dati anagrafici completi e ogni tipo di recapito delle parti convenute
- breve descrizione dei fatti oggetto di controversia
- individuazione della materia di conflitto rispetto alla norma
- indicazione delle richieste della parte istante / obiettivo dell'avvio del procedimento
- eventuali allegati ad uso del mediatore

COME SI DEPOSITA UN'ISTANZA O DOMANDA DI MEDIAZIONE?

L'istanza può essere depositata alla segreteria dell'Organismo tramite uno "sportello di conciliazione ICAF" presente sul territorio, direttamente alla segreteria generale di ICAF presso la sede dell'Organismo oppure a mezzo fax, mail o lettera raccomandata. La segreteria darà alla parte istante pronto riscontro dell'avvenuta iscrizione del procedimento nel Registro degli Affari di Mediazione tenuto presso l'Organismo, comunicando il numero di protocollo attribuito al procedimento.

CHI PUO' ESSER PARTE DI UN PROCEDIMENTO IN MEDIAZIONE?

"CHIUNQUE" può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo la norma.

Pertanto privati, imprese, professionisti, enti pubblici, associazioni, etc.

COME VIENE GESTITO IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

Secondo il Regolamento di procedura ICAF, nel rigoroso rispetto del D.Lgs 28/2010 e s.m.i., del DM 180/2010, del D.M. 145/2011 e delle Circolari del Ministero della Giustizia.

QUANTO DURA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

QUALI SONO I TEMPI TECNICI PREVISTI DALLA NORMA?

Dal deposito dell'istanza o domanda di mediazione presso la segreteria dell'Organismo:

- entro 30 giorni si tiene il primo incontro di mediazione
- entro 3 mesi si conclude il procedimento di mediazione con un verbale di accordo o di mancato accordo
- In caso di formulazione di una formale proposta da parte del mediatore nel corso del procedimento, la stessa deve essere accettata o rifiutata dalle parti entro 7 giorni

QUANTO COSTA UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

All'avvio del procedimento ogni parte o (ogni gruppo di parti titolari del medesimo centro di interesse) versa all'Organismo:

CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A € 250.000,00:

€ 40,00 + iva: spese di avvio

€ 10,00 + iva: spese vive per la convocazione, notifica atti (per ogni parte convenuta)

€ 30,00 + iva: *costo della convocazione tramite atto giudiziario (facoltativo)*

CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE A € 250.000,00:

€ 80,00 + iva: spese di avvio

€ 10,00 + iva: spese vive per la convocazione, notifica atti (per ogni parte convenuta)

€ 30,00 + iva: *costo della convocazione tramite atto giudiziario (facoltativo)*

Se le parti, nell'ambito della fase di "programmazione" dichiarano l'impossibilità di proseguire nella gestione della controversia nell'ambito del procedimento di mediazione, tale dichiarazione verrà verbalizzata unitamente alla relativa motivazione e **nessun ulteriore costo è previsto**, oltre alle spese di avvio pratica.

Se le parti raggiungono l'accordo al primo incontro o intendono proseguire nel procedimento oltre la fase di "programmazione", i costi per ogni parte (o ogni gruppo di parti titolari del medesimo centro di interesse) che comprendono l'intero servizio di mediazione indipendentemente dal numero di incontri e dal numero di mediatori messi a disposizione dall'Organismo sono quelli indicati nelle tabelle che seguono (oltre Iva):

VALORE DELLA CONTROVERSIA da € a €	COSTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE "MATERIE OBBLIGATORIE"	COSTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE "MATERIE NON OBBLIGATORIE"
0 – 1.000	43,33	65,00
1.001 – 5.000	86,67	130,00
5.001 – 10.000	160,00	240,00
10.001 – 25.000	240,00	360,00
25.001 – 50.000	400,00	600,00
50.001 – 250.000	666,67	1.000,00
250.001 – 500.000	1.333,33	2.000,00
500.001 – 2.500.000	1.900,00	3.800,00
2.500.001 – 5.000.000	2.600,00	5.200,00
oltre 5.000.000	4.600,00	9.200,00

Nei casi previsti dall'art.16 del D.M. 145/2011, l'importo massimo delle spese di mediazione per ogni scaglione di riferimento potrà essere modificato nei limiti previsti dalla norma, per ciascuna delle parti, ovvero:

- integrazione di 1/5 (20%): formulazione della proposta del mediatore
- integrazione di 1/4 (25%): chiusura con accordo
- integrazione di 1/4 (20%): particolare complessità della mediazione

BENEFICI FISCALI LEGATI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità (materie obbligatorie) della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 28/2010 e s.m.i., all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

COSA AVVIENE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE? CHIARIMENTI UTILI ALLE PARTI

Secondo la norma, nel corso della fase di “programmazione” del primo incontro “il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione”; sempre nella fase di “programmazione” il mediatore “chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione” e “invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento” dando così avvio ad una possibile seconda fase dell’incontro nella quale viene concretamente amministrata la mediazione. In tale fase potrà darsi avvio alle sessioni separate e all’effettiva erogazione del servizio di mediazione, che implica il pagamento delle indennità previste e sopra indicate.

Il mediatore, le parti e gli assistenti di parte, quindi, devono esprimersi sulla possibilità o sull’impossibilità di proseguire nel tentativo di mediazione, non sulla volontà di farlo. In caso una parte dovesse, nonostante la possibilità di svolgere il procedimento, decidere di sottrarsi dallo stesso a seguito dell’incontro di “programmazione”, tale comportamento potrà essere valutato e rilevato dal Giudice in caso di successivo giudizio ai sensi dell’art.116 c.p.c, ai fini del comportamento stragiudiziale delle parti.

Se le parti, nell’ambito della fase di “programmazione”, dichiarano l’impossibilità di proseguire nella gestione della controversia nell’ambito del procedimento di mediazione, tale dichiarazione verrà verbalizzata unitamente alla relativa motivazione e **nessun ulteriore costo è previsto**, oltre alle spese di avvio pratica.

Durante il primo incontro quindi le parti potranno:

- concludere l'accordo e sottoscrivere un verbale di conciliazione (l'incontro è costituito da due fasi: fase 1 programmazione + fase 2 svolgimento con raggiungimento dell'accordo)
- richiedere una proposta formulata dal mediatore che potranno accettare o rifiutare entro 7 giorni dal ricevimento formale della stessa - si vedano nel presente documento le caratteristiche della proposta del mediatore (l'incontro è costituito da due fasi: fase 1 programmazione + fase 2 svolgimento mediazione con richiesta della proposta del mediatore)

La richiesta della proposta del mediatore, in conformità al Regolamento dell’Organismo e ai sensi dell’art.11 del Dlgs 28/2010, può essere formulata unilateralmente.

- formulare una proposta (formulata dalla parte stessa) che il mediatore verbalizzerà e che verrà inviata dalla segreteria alla controparte (l'incontro è costituito da due fasi: fase 1 programmazione + fase 2 svolgimento mediazione con richiesta della proposta del mediatore)
- programmare un successivo incontro di mediazione per approfondire elementi sulla base dei quali possano emergere ipotesi di accordo (l'incontro è costituito da due fasi: fase 1 programmazione + fase 2 svolgimento mediazione in cui si concorda il rinvio)
- svolgere la mediazione ma non addivenire ad un accordo conciliativo (l'incontro è costituito da due fasi: fase 1 programmazione + fase 2 svolgimento senza raggiungimento dell'accordo)
- concludere il procedimento rilevando l’impossibilità a gestire la controversia nell’ambito del procedimento di mediazione civile, verbalizzandone le specificandone motivazioni, che possano essere rilevate dal Giudice in caso di successivo giudizio ai sensi dell’art.116 c.p.c. (incontro costituito solo dalla fase 1 programmazione).

Il primo incontro quindi potrebbe essere già risolutivo della controversia nel quale addivenire direttamente all'accordo conciliativo. Per questo motivo la durata del primo incontro, se prosegue oltre la “programmazione”, potrebbe essere anche di tre / quattro ore.

AD OGNI INCONTRO DI MEDIAZIONE VIENE REDATTO UN VERBALE?

Ad ogni incontro il mediatore redige il verbale della seduta i cui contenuti verranno condivisi con le parti e con gli eventuali assistenti di parte; tutti i presenti sottoscrivono il verbale.

I verbali di mediazione e l'accordo allegato verranno consegnati dal mediatore alla Segreteria dell'Organismo, alla quale le parti potranno fare richiesta di una copia / originale.

I DATI E LE INFORMAZIONI CHE EMERGONO IN MEDIAZIONE RIMANGONO RISERVATE O POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN UN SUCCESSIVO EVENTUALE PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO?

L'intero procedimento di mediazione è soggetto a riservatezza e nessuna informazione che dovesse emergere potrà essere portata a conoscenza di terzi o delle controparti, senza specifica autorizzazione.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

DOVE E' POSSIBILE AVVIARE UNA MEDIAZIONE?

La domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo di Mediazione iscritto nei pubblici registri del Ministero della Giustizia avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Le sedi ICAF sono a **Milano, Roma, Torino, Padova, Lodi, Magenta (MI), Gallarate (VA), Como, Brescia, Bergamo, Busto Arsizio (VA), Lecco, Monza, Rho (MI), Varese, Genova, Prato, Santa Teresa Gallura (OT)**. ICAF inoltre ha territorialità nelle seguenti regioni, grazie alla convenzione con altri Organismi accreditati: **Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, Basilicata** (*per conoscere tutte le sedi di veda la sezione del sito dedicata alle sedi accreditata in convenzione*).

QUALI CONTROVERSIE POSSONO ESSERE GESTITE IN MEDIAZIONE?

IN QUALI CASI E' OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI UN AVVOCATO CHE ASSISTA LE PARTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

La presenza dell'avvocato che assiste le parti nel corso del procedimento di mediazione **è obbligatoria se si intende assolvere alla condizione di procedibilità**, quando la controversia rientra in una delle seguenti materie:

- condominio (fra cui il ricorso alla mediazione per la contestazione di delibere assembleari entro i termini di impugnazione)
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari
- contratti e convenzioni in qualsivoglia materia contenenti clausole di mediazione (obbligo dell'avvocato solo se previsto dalla clausola)
- statuti e atti relativi a qualsivoglia ambito contenenti clausole di mediazione (obbligo dell'avvocato solo se previsto dalla clausola)

QUALI CONTROVERSIE POSSONO ESSERE GESTITE IN MEDIAZIONE?

IN QUALI CASI E' NON E' OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI UN AVVOCATO CHE ASSISTA LE PARTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

La presenza dell'avvocato che assiste le parti nel corso del procedimento di mediazione **non è obbligatoria** (e quindi le parti possono partecipare autonomamente o con l'assistenza di un professionista appartenente a qualsivoglia sfera professionale) quando la controversia rientra nelle materie "di consumo" oppure quando la controversia rientra nell'ambito di ogni altro diritto civile disponibile, come ad esempio:

- parte disponibile del diritto del lavoro
- recupero crediti commerciali
- recupero crediti fra privati
- sfratti
- risarcimento danni (per le questioni non rientranti nelle materie "obbligatorie")

- controversie aziendali e societarie
- rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti locali (nell'area dei diritti disponibili)
- appalto
- prestazione d'opera intellettuale
- prestazione d'opera manuale
- mandato
- contratti di agenzia

IN CASO DI MATERIE "OBBLIGATORIE", COSA SUCCEDDE SE UNA PARTE SI PRESENTA SENZA L'ASSISTENZA DEL PROPRIO AVVOCATO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

In caso di controversie in materie cosiddette "obbligatorie" è richiesta l'assistenza legale di un avvocato se si intende "superare" la condizione di procedibilità; laddove in tali casi una parte (o entrambe le parti) dovessero presenziare al procedimento senza avvocato, la mediazione verrà comunque amministrata ma potrebbe non assolvere alla condizione di procedibilità nell'eventuale successivo giudizio (pertanto gli effetti previsti nel giudizio e gli effetti legati al verbale e alla proposta previsti dalla norma di riferimento - D.Lgs 28/2010 e s.m.i., potrebbero non trovare applicazione pratica).

IN CASO DI MATERIE "OBBLIGATORIE", COSA SUCCEDDE SE NON VIENE AVVIATO IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

Non è possibile procedere con l'azione giudiziaria perché l'esperimento del procedimento di mediazione è considerato "condizione di procedibilità" della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, in primo grado, non oltre la prima udienza.

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

La recente giurisprudenza (si vedano le sentenze pubblicate sul sito www.istitutoicaf.it) evidenzia che solo con il reale esperimento della mediazione si assolve la condizione di procedibilità, non è quindi sufficiente il semplice incontro di "programmazione".

COSA SUCCEDDE SE NON PARTECIPO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 28/2010 e s.m.i., non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La recente giurisprudenza (si vedano le sentenze pubblicate sul sito www.istitutoicaf.it) evidenzia che la parte deve essere presente personalmente in mediazione, non è sufficiente la presenza del difensore legale.

COSA SUCCEDDE SE LA MIA CONTROPARTE NON PARTECIPA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

Ai sensi dell'art.7 c.5. d) del D.M. 180/2010 modificato dal D.M. 145/2011, il Regolamento di Procedura prevede che il procedimento di mediazione può essere celebrato su richiesta della parte istante anche in caso di mancata partecipazione della parte convenuta, allo scopo di richiedere la formulazione di una proposta da parte del mediatore ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 28/2010 e s.m.i. oppure proponendo la stessa parte istante una proposta da comunicare alla parte non presente.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 28/2010 e s.m.i., non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Se all'incontro di programmazione è presente la sola parte istante (e nessun'altra delle parti convenute), è possibile avviare unilateralmente il procedimento di mediazione pagando 40,00 € + iva (per il primo scaglione) o 50,00 € + iva (per tutti gli altri scaglioni), per facilitare e incoraggiare la partecipazione tardiva della parte convenuta, formulare una proposta, richiedere la proposta del mediatore, o eventualmente richiedere una CTU.

Qualora la parte convenuta partecipi, entrambe le parti dovranno corrispondere la piena indennità (a cui verranno detratti i 40/50 € eventualmente anticipati).

CHE EFFETTI PUO' COMPORTARE LA PROPOSTA DEL MEDIATORE?

CHE EFFETTI PUO' COMPORTARE IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO?

La richiesta della proposta del mediatore, in conformità al Regolamento dell'Organismo e ai sensi dell'art.11 del Dlgs 28/2010, può essere formulata anche unilateralmente.

In caso di avvio unilaterale della mediazione fino alla formulazione della proposta del mediatore, quando nessuna delle controparti di quella che ha avviato il procedimento è presente, i costi che la parte istante è tenuta a sostenere sono pari a € 50,00 + 20% per la proposta (oltre iva) –la proposta è conteggiata solo per le materie non obbligatorie. Tale costo va conguagliato al costo pieno della tabella nel momento in cui la controparte decide di aderire alla mediazione.

In caso di formulazione della proposta del mediatore e di fallimento della mediazione, la parte che intenderà ricorrere all'Autorità Giudiziaria per l'esercizio dei propri diritti potrà inserire nell'atto di citazione la proposta del mediatore, con le possibili conseguenze in merito all'addebito delle spese legali e processuali previste in generale dal Codice di Procedura Civile e con particolare riferimento all'art.116.

Quando la sentenza corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; ciò può avvenire anche quando la sentenza non corrisponde interamente al contenuto della proposta, laddove il giudice ritenga che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

CHE VANTAGGI SONO PREVISTI IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO?

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative ed è omologato con decreto del Presidente del Tribunale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale

Se al procedimento di mediazione tutte le parti sono assistite da un avvocato e tutti gli avvocati presenti sottoscrivono il verbale di accordo, attestando che il relativo contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative il verbale costituisce direttamente titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (riconoscimento dell'usucapione tramite procedimento di mediazione). Infatti secondo l'art.2643 del Codice Civile, si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione, fra gli altri, gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

INFORMAZIONI UTILI QUANDO UNA PARTE E' UN CONDOMINIO

Quando una parte del procedimento di mediazione è un **“CONDOMINIO”** si rinvia a quanto disciplinato dalla “RIFORMA DEL CONDOMINIO” – LEGGE N.220 DEL 11.12.2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 17.12.2012 al n.293, con particolare riferimento all'art.71-quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile e Disposizioni Transitorie, in vigore dal 18.06.2013 che a seguire si sintetizza:

- per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice
- la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato
- al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore
- se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. Si consiglia all'amministratore, di comunicare la richiesta di proroga del primo incontro direttamente alla segreteria dell'Organismo, con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la mediazione.
- la proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
- il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.

Il condominio che viene chiamato a partecipare alla mediazione, partecipa tramite il proprio amministratore, che deve munirsi preventivamente di idoneo mandato sia a partecipare che eventualmente a concludere accordi.

Il Condominio ha il diritto di richiedere un rinvio del primo incontro di mediazione per convocare l'assemblea condominiale e nell'ordine del giorno si specifica “partecipazione alla mediazione n.”.

Il Condominio è autorizzato a richiedere alla Segreteria dell'Organismo, esclusivamente per iscritto, un rinvio dell'incontro, entro 5 giorni dalla ricezione della convocazione da parte dell'Organismo.

INFORMAZIONI UTILI QUANDO UNA PARTE È UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Quando una parte del procedimento di mediazione è una **“PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O SUA DIRAMAZIONE”** si rinvia a quanto contenuto nella “CIRCOLARE 09-2012 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA” del 10.08.2012, sottoscritta dal “MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE” che a seguire si sintetizza:

- tra le parti in mediazione vi sono anche le pubbliche amministrazioni individuate dall’art., comma 2, del decreto legislativo n.165 del 30.03.2001
- per le Regioni e le autonomie locali, non rientranti nel riferimento normativo di cui sopra, i principi espressi possono essere considerati utili criteri applicativi ove compatibili
- “controversia” è “crisi di cooperazioni tra soggetti privati, ovvero tra privati e pubbliche amministrazioni che agiscono “iure privatorum” risolvibili non solo in sede giudiziaria ma anche per mezzo di accordi amichevoli che tendano a rinegoziare e a ridefinire gli obiettivi, i contenuti, i tempi del rapporto, aspetti che appartengono ad una mediazione che contenga forme facilitative (accordo amichevole) ed aggiudicative (proposta di conciliazione)
- quando una pubblica amministrazione è parte di un procedimento di mediazione, ai sensi dell’art.1, comma 2, della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008, possono trattarsi tutte le controversie rientranti nei diritti civili disponibili, restando escluse quelle relative a diritti indisponibili oltre che rientranti nella materia fiscale, doganale e amministrativa, e restando escluse le controversie che abbiano ad oggetto la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri
- sono pertanto gestibili innanzi ad un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia tutte le controversie che implicino la responsabilità della pubblica amministrazione per atti di natura non autoritativa
- la Circolare 09-2012 definisce dettagliatamente il ruolo dell’Avvocatura dello Stato rispetto all’assistenza al procedimento, alla sottoscrizione di un accordo e all’eventuale accettazione o non accettazione della proposta del mediatore formulata ai sensi del D.Lgs 28/2010
- con riferimento al ruolo dell’Avvocatura dello Stato, si evidenzia l’opportunità che l’amministrazione formuli motivata richiesta di parere a tale istituzione esponendo le proprie valutazioni sulla controversia, nei casi in cui il tentativo di conciliazione riguardi controversie di particolare rilievo
- l’amministrazione deve procedere in concreto ad una valutazione circa la convenienza a partecipare al procedimento provvedendo, ove non intenda intervenire, a formalizzare con specifico atto la scelta operata sulla base della propria discrezionalità e, ove ritenuto opportuno, comunicando tale scelta all’Organismo di Mediazione
- rispetto all’accettazione o alla non accettazione dell’eventuale proposta del mediatore redatta ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del termine di 3 mesi di durata dell’intero procedimento di mediazione, l’amministrazione potrà richiedere all’Organismo di Mediazione un termine più congruo rispetto ai 7 giorni previsti dalla norma citata
- la Circolare 09-2012 chiarisce altresì a chi (persona fisica) nell’ambito della pubblica amministrazione debba essere conferito il potere di rappresentare l’ente in mediazione
- i parametri di riferimento per i costi a carico della pubblica amministrazione che assume il ruolo di parte in un procedimento di mediazione dovranno essere calcolati e liquidati con riferimento all’art.16 del D.M. n.180/2010 aggiornato alle rettifiche ed integrazioni introdotte dal D.M. 145/2011

La Pubblica Amministrazione o sua diramazione che viene chiamata a partecipare al procedimento di mediazione, partecipa tramite il proprio rappresentante, che deve munirsi preventivamente di idoneo mandato sia a partecipare che eventualmente a concludere accordi.

La Pubblica Amministrazione o sua diramazione ha il diritto di richiedere un rinvio del primo incontro di mediazione per nominare il delegato che deve dotarsi di idoneo mandato.

La Pubblica Amministrazione o sua diramazione è autorizzata a richiedere alla Segreteria dell’Organismo, esclusivamente per iscritto, un rinvio dell’incontro, entro 5 giorni dalla ricezione della convocazione da parte dell’Organismo.